



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE

**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Alessio Tuccini, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0043/Fipm/2020

Fatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso inviato via PEC in data 26.11.2020, la A.S.D. Ducato Nuoto Urbino ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 30 del 19.11.2020, pubblicata sul sito internet federale in data 23.11.2020, con cui è stata approvata la convocazione, per il 23.01.2021, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM, nella parte in cui l'associazione ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei soggetti aventi diritto al voto, in violazione della dell'art. 18 dello Statuto Federale, comma 5a.

A supporto dell'impugnativa, la ricorrente ha dedotto di essere affiliata alla FIPM dal 29/11/2019 con delibera n. 308 del Consiglio Federale e di essere affiliata anche per il 2020, cosicché alla data di celebrazione della Assemblea, ovvero 23 gennaio 2021, la medesima avrà maturato una anzianità superiore ai dodici mesi di affiliazione.

La ricorrente specifica inoltre di aver iniziato la propria attività di avviamento a febbraio 2020 essendosi occupata prima di avviare e gestire corsi di attività motoria di base, ma di non aver potuto poi partecipare ad alcuna manifestazione agonistica considerato che, dal marzo del 2020, tutte le attività sportive sono state sospese a causa della emergenza COVID e che, a partire da settembre 2020, allorché le attività sono riprese, non risulterebbe essere stata organizzata alcuna manifestazione sportiva agonistica con gli atleti nelle categorie promozionali. Considerata l'età degli atleti nelle categorie promozionali, infatti, secondo la ricorrente non sarebbe stata promossa alcuna manifestazione agonistica a livello regionale che avrebbe permesso la partecipazione più agevole a queste categorie di atleti.



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO TRIBUNALE FEDERALE

La ricorrente sostiene quindi di non aver potuto svolgere attività sportiva durante i maturati mesi di anzianità di affiliazione per cause di forza maggiore (sospensione delle attività e mancata organizzazione di manifestazioni da parte della FIPM nei mesi in cui l'attività è ripresa) chiedendo, quindi, di essere ammessa alla partecipazione alla Assemblea Nazionale Elettiva.

2. La FIPM non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

1. L'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM, approvato con Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 5 del 27.01.2020, dispone che la partecipazione con diritto di voto alla Assemblea Ordinaria Elettiva spetta alle società ed associazioni iscritte al Registro CONI delle Società e ASD che soddisfino due condizioni:

a) *“anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea;*

b) *partecipazione, “nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea ... all'attività sportiva ufficiale della Federazione”, con la precisazione per cui “a tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico, e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali”.*

Il successivo comma 7 precisa che *“ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta, si stabilisce che i requisiti minimi per il riconoscimento del diritto di voto, sono l'aver partecipato a 2 distinte manifestazioni della Fipm deliberate dal Consiglio Federale.*

2. In materia è peraltro intervenuto direttamente il CONI, con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1669 del 05.08.2020, con cui, vista la situazione del tutto eccezionale creatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della relativa legislazione emergenziale - che ha inizialmente del tutto sospeso, e poi comunque limitato l'attività sportiva - ha dettato una disciplina dichiaratamente eccezionale relativa al diritto di voto di base e dei voti premianti, limitata alle assemblee elettive che si svolgeranno entro il 15.03.2021.

In particolare, quanto al voto di base oggetto del presente giudizio, la delibera lo riconosce alle affiliate che abbiano almeno 12 mesi di anzianità *“a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento*



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

delle Assemblee (stagioni sportive 2018-2019 – 2019 e/o 2019/2020 – 2020 e/o 2020/2021 a seconda della data di convocazione dell'assemblea)”.

3. Tra le considerazioni espressamente poste a base della delibera, in particolare, risultano le seguenti:

- *“a seguito della legislazione emergenziale di cui sopra, l'attività sportiva di tutte le FSN/DSA non si è potuta svolgere secondo i programmi/calendari federali previsti per la stagione sportiva coinvolta;*

- *la forzata inattività sportiva incide in maniera rilevante sul riconoscimento sia del voto di base sia degli eventuali voti premianti ... in occasione delle assemblee elettive per il rinnovo delle cariche degli Organi FSN/DSA per il quadriennio 2021/2024, comportando una potenziale ingiusta compressione del diritto stesso per un rilevante numero di società ed associazioni sportive”.*

4. Lo scopo della Delibera è, dunque, proprio quello di evitare che la eventuale inattività nella stagione sportiva 2020, caratterizzata dalla legislazione emergenziale “anti-Covid” e dalle conseguenti difficoltà nello svolgimento di attività sportive, possa privare del diritto di voto società ed associazioni, che siano state regolarmente attive nelle stagioni precedenti.

5. Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorso della A.S.D. Ducato Nuoto Urbino vada rigettato.

Alla luce del quadro normativo così come sintetizzato, infatti, appare evidente che l'ordinamento sportivo abbia tenuto conto delle difficoltà delle affiliate a partecipare alle competizioni nel 2020 stante il periodo di inattività sportiva determinato dalla emergenza epidemica, riconoscendo, come detto, il diritto di voto in seno alla Assemblea elettiva anche alle Società e Associazioni che abbiano partecipato alla stagione precedente a quella in corso.

A ciò si aggiunga che ai fini del riconoscimento del diritto di voto rileva anche la partecipazione a manifestazioni che non hanno carattere agonistico, in quanto come si è visto l'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM lo riconosce anche ai soggetti che partecipino a manifestazioni anche solo carattere *“amatoriale, scolastico, e promozionale”*.

Peraltro, risulta a questo Tribunale che, sia nel periodo precedente alla c.d. “prima ondata” della pandemia (gennaio e febbraio 2020), sia nei più recenti mesi di



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

settembre e ottobre 2020, si siano svolte manifestazioni sportive organizzate dalla FIPM, a cui la ricorrente avrebbe potuto ipoteticamente partecipare.

Ad ogni modo, anche prescindendo da tale ultima considerazione, il fatto che che la A.S.D. Ducato Nuoto Urbino si sia affiliata solo alla fine del 2019, e quindi a ridosso della scadenza dei 12 mesi antecedenti alla data di celebrazione della Assemblea elettiva di cui si discute, non può valere a ritenere configurata la causa di forza maggiore che potrebbe derogare ai principi che disciplinano il diritto a partecipare alla Assemblea stessa.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0043/2020/Fipm, rigetta il ricorso proposto dalla A.S.D. Ducato Nuoto Urbino.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 3 dicembre 2020

PRESIDENTE Alessio Tuccini

COMPONENTE Scilla Malagoli

COMPONENTE Federico Freni